


APPRENDISTATO

CORSO DI FORMAZIONE 16 ore

TUTORI APPRENDISTI



Argomenti oggetto del corso (16 ore)

- ⇒ **Contesto in cui avviene l'apprendistato (tutore, apprendista, formazione)**
- ⇒ **Cenni sulla normativa nazionale e provinciale**
- ⇒ **Il Piano formativo e i suoi allegati**
- ⇒ **Il tutore e la sicurezza sul lavoro**
- ⇒ **Progettare, realizzare e valutare la formazione in azienda**
- ⇒ **Un'auto valutazione di apprendimento**

e alla fine...

Una VOSTRA valutazione del corso

COS'È L'APPRENDISTATO?

Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a causa mista nel quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario al conseguimento di una

- ☀ di una qualificazione (valida per il mercato del lavoro)
- ☀ qualifica professionale
- ☀ di un titolo di studio

in conformità al PIANO FORMATIVO

**ALCUNI CONTRATTI HANNO RECEPITO IL
Decreto legislativo 10-9-2003, n. 276
ed HANNO QUINDI REGOLAMENTATO...**

3 TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO:

1. Diritto\dovere all'istruzione e formazione
1. PROFESSIONALIZZANTE
1. Per un diploma o per percorsi di alta specializzazione

CHI PUÒ FARE IL TUTORE

Decreto 28 febbraio 2000 n. 22 art. 2


- **UN LAVORATORE QUALIFICATO SE:**
 - Livello contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine dell'apprendistato
 - Svolge attività coerente con quella dell'apprendista
 - Ha almeno 3 anni di esperienza lavorativa

- **IL TITOLARE, SOCIO O FAMIL. COADIUVANTE SE**
 - Impresa con meno di 15 dipendenti
 - Impresa artigiana

- **IL TUTORE PUÒ SEGUIRE AL MASSIMO 5 APPRENDISTI**

Compiti del tutore

D.M. 28 febbraio 2000 art. 1



AFFIANCARE L'APPRENDISTA

durante il periodo di apprendistato

TRASMETTERE LE COMPETENZE necessarie all'esercizio delle attività lavorative

FAVORIRE L'INTEGRAZIONE tra le iniziative di formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro

COLLABORARE con la struttura di formazione esterna all'azienda (Es. Enaip, UPT, Veronesi, Centrofor, Barelli, Artigianelli, ecc...) allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza

ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI


sulle competenze acquisite dall'apprendista
ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro



COMPETENZE DEL TUTORE

D.M. 28 febbraio 2000 art. 3

- **CONOSCERE** il contesto normativo
- **COMPRENDERE** le funzioni del tutore
- **GESTIRE L'ACCOGLIENZA E L'INSERIMENTO** degli apprendisti in azienda
- **GESTIRE LE RELAZIONI** con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo
- **PIANIFICARE E ACCOMPAGNARE** i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa
- **VALUTARE I PROGRESSI** e i risultati dell'apprendimento



COMPETENZE DI AMBITO:

- ❖ **ORGANIZZATIVO**
- ❖ **METODOLOGICO / DIDATTICO**
- ❖ **COMUNICATIVO RELAZIONALE**



SITUAZIONI DA CONSIDERARE

- **Contratti RINNOVATI DOPO il 15 maggio 2005 che recepiscono la “nuova” normativa, **LEGGE 276/03**** (ad oggi quasi tutti: commercio, edilizia, turismo, metalmeccanico industria, ecc...)

OBBLIGO PIANO FORMATIVO

- **Contratti NON RINNOVATI DOPO il 15 maggio 2005 che prevedono quindi l’applicazione della “vecchia” normativa **LEGGE 196/97****
(ad oggi Es. Metalmeccanico artigianato)

NO PIANO FORMATIVO

VECCHIA NORMATIVA

Legge n.196/1997

- **GIOVANI TRA I 16 e i 24 ANNI** d'età con qualsiasi titolo di studio
- **DURATA CONTRATTO:** min. 18 mesi - max 4 anni
- Obbligo **FORMAZIONE ESTERNA– 120 ORE/ANNO**
- Le 120 ore sono suddivise in una parte trasversale (35%) e una tecnico professionale (65%). Decreto 8/4/98
- I benefici contributivi sono subordinati alla partecipazione alla formazione esterna
- L'azienda aspetta la chiamata ai corsi da parte di A.d.L. (P.A.T.)
- L'azienda deve nominare un **TUTORE AZIENDALE**
- **NON HANNO L'OBBLIGO DEL PIANO FORMATIVO**

Decreto min. 8 aprile 1998

Decreto min. 20 maggio 1999

I contenuti della **FORMAZIONE ESTERNA**:

- a **CARATTERE TRASVERSALE** (comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali, disciplina rapporto di lavoro, sicurezza ..)
 - ➔ almeno il 35% delle ore di formazione esterna
- a **CARATTERE PROFESSIONALE** cioè propri della singola figura professionale

NUOVA NORMATIVA

Legge n. 276/2003

- **GIOVANI** tra i 18 (17 se con qualifica) e i 29 anni d'età con qualsiasi titolo di studio
- **DURATA CONTRATTO:** *variata con il D.l. n. 112/2008 (...)*
- **OBBLIGO DEL PIANO FORMATIVO** attraverso cui l'azienda esprime le scelte dei Moduli formativi nel rispetto delle 120 ore/anno e dei moduli della formazione trasversale obbligatoria per tutti
- Le 120 ore sono suddivise in una parte trasversale e una tecnico professionale
- Suddivisione: **formazione formale** e **formazione NON formale**
- **OBBLIGO FORMAZIONE APPRENDISTA IN CAPO ALL'AZIENDA** (l'azienda non può aspettare la chiamata da parte dell'Ente incaricato ma deve attivarsi)
- L'azienda deve nominare un **TUTORE AZIENDALE** con formazione (corso 16 ore) e competenze adeguate

ALL'INTERNO DELLE AZIENDE È QUINDI POSSIBILE CHE ...

... siano presenti apprendisti che sono stati assunti avendo a riferimento:

- sia la “vecchia” normativa - **LEGGE n.196/1997**
- sia la “nuova” normativa - **LEGGE 276/03**

L'aspetto al quale fare riferimento per avere chiarezza e capire come comportarsi è:

- la data di assunzione degli apprendisti in relazione alla data di rinnovo del CCNL con recepimento o meno della “nuova” normativa.

RISPETTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO

(Legge 133/2008)

La L. 133/2008 ha **tolto** dall'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 il riferimento che fissava in due anni la **durata minima** del rapporto di lavoro per l'apprendistato professionalizzante.

A partire dal 26 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto, poi convertito in legge) è **possibile assumere per periodi inferiori a due anni - fermo restando l'eventuale durata fissa prevista dai CCNL.**

Ad oggi i **CCNL** di maggior riferimento in provincia di Trento **che prevedono una durata *fissa*** per il raggiungimento della qualifica sono:

commercio e terziario

* commercio cooperativo

studi professionali

~~* turismo~~

* credito

.... **quindi questi contratti HANNO attualmente una durata minima**

I TRE APPRENDISTATI secondo il D. Lgs. 276/03

<p>DIRITTO E DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p>	<p>Giovani fino a 18 anni senza qualifica professionale</p>	<p>Durata massima contratto 3 anni</p>	<p>Ore congrue di formazione formale (il precedente decreto fissava 240 ore di formazione formale , di cui 120 culturali</p> <p>1.500 ore di formazione non formale in azienda</p> <p>ATTENZIONE: tutte le assunzioni avvenute dopo il 5 novembre 2008 prevedono quanto indicato nella slide successiva)</p>	<p>QUALIFICA PROFESSIONALE</p>
<p>PROFESSIONALIZZANTE</p>	<p>Giovani dai 18 anni (17 se in possesso di una qualifica rilasciata da cfp o istruzione professionale)</p>	<p>Durata Dai 2 anni ai 6 anni (con attenzione alla slide sulle durate minime)</p>	<p>120 ore di formazione formale (possono essere svolte anche tutte in azienda)</p> <p>1.500 ore di formazione non formale in azienda</p>	<p>QUALIFICAZIONE</p>
<p>PER UN DIPLOMA O PERCORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE</p>	<p>Giovani dai 18 anni fino ai 29 anni compiuti</p>	<p>Durata variabile per laurea, diploma, master</p>	<p>Il monte ore formativo è identificato dalla provincia e dalle parti sociali</p>	<p>TITOLO DI STUDIO</p>

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE APPRENDISTATO IN DIRITTO – DOVERE IN PROVINCIA DI TRENTO (assunzioni avvenute dopo il 5 novembre 2008)

DURATA APPRENDISTATO: 3 anni (1+1+1)

FORMAZIONE FORMALE: 420 ore annue (160 culturali presso un ente + 160 professionalizzanti presso un ente + 100 ore di formazione aziendale affidate al tutore aziendale)

PIANO FORMATIVO OBBLIGATORIO (eventuale riconoscimento di crediti già posseduti)

RETRIBUZIONE : pari all'85% di quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria per l'apprendistato professionalizzante;

PER L'AZIENDA : contributo annuo di 2.800 € e se alla scadenza del contratto in diritto – dovere stipula un contratto a tempo indeterminato contributo di € 1.500,00

PER IL GIOVANE CHE RAGGIUNGE LA QUALIFICA (titolo di studio): contributo di € 800,00.

POSSIBILITA' DI OPTARE PER L'APPRENDISTATO IN DIRITTO – DOVERE ANCHE DOPO IL 18 ANNO DI ETA' per i giovani senza titolo.

LA LEGGE PROVINCIALE 6/2006

Tale legge, in attuazione dell'art. 49
comma 5 del D. lgs. 276/2003,
disciplina la formazione in apprendistato
mediante **REGOLAMENTO**

Il regolamento è operativo dal 5 novembre
2008 e ad oggi è in via di attuazione.

Copia del regolamento si trova sul sito internet
dell'Agenzia del Lavoro

Principali novità introdotte dalla L.P. 6/2006 (e relativo regolamento)

- Consulenza gratuita presso l'Ente di riferimento per la compilazione del piano formativo individuale
- Possibilità per l'azienda di adesione ad un piano formativo "standard" (non appena disponibile sul sito)
- Impegno per il datore di lavoro di affrontare entro il primo mese l'inserimento "strutturato" dell'apprendista dedicando le ore necessarie. Vedesi [art. 8 regolamento](#)

Principali novità introdotte dalla L.P. 6/2006

- Convocazione degli apprendisti da parte degli Enti Formativi alla formazione delle 40 ore obbligatorie trasversali entro i primi 3 mesi dall'assunzione
- Possibilità di finanziamento della formazione formale realizzata all'esterno dell'azienda per le figure professionali che non hanno nessuna offerta formativa da catalogo provinciale.

Verificare l'operatività di tale finanziamento sul sito internet dell'Agenzia del Lavoro

Rispetto all'invio del piano formativo individualizzato...

Il Piano, per la sua validazione di conformità, va spedito il giorno stesso dell'assunzione all'Agenzia del Lavoro – Area Iniziative Formative dove, un **Gruppo Tecnico**, al quale partecipano anche le parti sociali, lo approverà o chiederà all'azienda eventuali modifiche entro 30 gg.dalla data della sua presentazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI...

È possibile consultare il sito dell'Agencia del
Lavoro – Area iniziative formative

<http://www.agenzia lavoro.tn.it/aziende/apprendistato>
dove (contatti)

troverete tutti i numeri telefonici

sia dell'Agencia del Lavoro

sia di ciascun ENTE FORMATIVO di riferimento

Piano formativo on line

Agenzia del Lavoro nel corso del 2011 renderà obbligatorio l'invio del piano formativo in versione informatizzata *(non sarà più possibile pertanto inviare il piano in forma cartacea)*

Il programma software “GANET” che consente l'invio del piano formativo e le relative istruzioni (registrazione e accreditamento) si trovano all'interno del sito www.agenzialavoro.tn.it, sezione “MODULISTICA APPRENDISTATO”

Oltre all'invio del piano, “GANET” consente:

- La consultazione del piano formativo
- La stampa del piano formativo
- L'inserimento degli allegati 2 – 2bis
- L'inserimento dell'allegato 4
- L'inserimento dell'allegato 6
- Richieste modifiche al piano formativo



La compilazione potrà essere supportata dall'Ente formativo con il servizio di consulenza gratuita offerto dal Tutore dell'alternanza, referente principale per la costruzione ottimale del percorso formativo.

OBBLIGO CORSI E ASSENZE

- Durante la frequenza dei corsi l'apprendista è come se fosse al lavoro, si applica cioè la stessa disciplina (paga, permessi, ferie, ecc)
- Nel caso di assenza al corso dovuta all'apprendista e non giustificata/prevista dai CCNL, il datore di lavoro può non riconoscere all'apprendista la relativa paga e/o procedere con richiami ufficiali
- Esempi di assenze che l'Agenzia del Lavoro ritiene giustificate
 - Assenze per malattia, infortunio e visite mediche:
 - Ritardi individuali dovuti a traffico, agenti atmosferici, scioperi di mezzi di trasporto rispetto agli orari settimanali dei corsi presso gli Enti gestori:
 - Giorni di congedo per vari motivi (prove di esame, concorsi, congedi parentali; congedo matrimoniale, donazione sangue, ecc..)
- Non sono giustificate assenze dovute a motivi di lavoro legati all'azienda (Es. poco personale, "picchi" di lavoro, malattia di altri lavoratori, ecc...)

Art. 8

Formazione alla sicurezza e inserimento lavorativo

1. Nell'ambito della formazione formale e della formazione non formale il datore di lavoro deve prevedere iniziative di formazione per la sicurezza e di inserimento lavorativo, in relazione alla figura professionale e al profilo formativo di riferimento.
2. Al fine di promuovere comportamenti appropriati in materia di sicurezza sul lavoro, l'agenzia del lavoro stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento degli interventi formativi per la sicurezza, sentiti il comitato di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro istituito dall'articolo 74 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la competente unità operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, (ferma restando la normale durata formativa complessiva prevista dal CCNL per il profilo di riferimento). Sono riconosciute le iniziative di formazione per la sicurezza frequentate anche prima del rapporto di apprendistato presso enti pubblici, organismi paritetici provinciali o datori di lavoro nell'ambito di sistemi di certificazione quali OHSAS 18000 e UNI EN ISO 14001.
3. Nella fase di inserimento in azienda entro il primo mese lavorativo, il datore di lavoro indica nel piano formativo individuale iniziative formative di orientamento dell'apprendista, che contengono tra l'altro:
 - a) visita aziendale e illustrazione delle modalità di produzione di beni e servizi e dei riferimenti organizzativi e gerarchici aziendali;
 - b) presentazione dei principali elementi del contratto di apprendistato;
 - c) esplicitazione delle attese sulle prestazioni lavorative e sul processo di apprendimento professionale;
 - d) illustrazione del sistema di sicurezza aziendale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.